



Legge 13/89 superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Domande più comuni (FAQ)

1) Chi può presentare domanda?

La domanda deve provenire dalla persona (o dal suo curatore o tutore) portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità (richiedente).

2) È possibile presentare domanda per una immobile/alloggio di proprietà pubblica?

Il contributo è riservato ad edifici privati. Pertanto non è possibile usufruire del contributo per i residenti in alloggi di proprietà pubblica.

3) Sono previsti criteri di priorità?

Qualora il richiedente sia stato riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente unità sanitaria locale e voglia avvalersi della precedenza prevista dall'art. 10 comma 4 della L.13/89, deve allegare anche la relativa certificazione rilasciata dalla A.S.L.

4) Chi è il soggetto beneficiario del contributo?

Il soggetto beneficiario avente diritto al contributo è colui che effettivamente affronta la spesa per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda ammessa, il quale, se diverso dalla persona disabile richiedente, deve sottoscrivere la domanda di contributo.

5) Quando va presentata la domanda di contributo?

L'invalido deve presentare la domanda di contributo al comune entro il 1° marzo di ciascun anno (punto 4.4 circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

6) Le domande ammesse, ma non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi, rimangono valide per l'anno successivo o devono essere ripresentate?

Rimangono valide al fine di poter concorrere nelle successive annualità a meno che vengano meno i presupposti del diritto al contributo (punto 4.17 circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

7) Quale è il contenuto della domanda di contributo e quale documentazione bisogna allegare?

La domanda deve contenere una marca da bollo da € 16,00.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato medico in carta libera che indichi l'handicap. Il certificato medico in carta libera può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico; deve attestare l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio con specificate le opere da realizzare e che:

- indichi dove è ubicata l'abitazione oggetto di intervento;
- descriva sinteticamente gli ostacoli alla deambulazione/mobilità e le opere funzionali ad eliminarli o superarli, precisando la relativa previsione di spesa;
- attesti che l'intervento non è stato eseguito né è in corso di esecuzione;
- dichiari l'eventuale concessione a qualsiasi titolo di altri contributi per la medesima opera, nel qual caso l'erogazione complessiva non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per realizzare l'opera.
- dichiari l'eventuale concessione di contributi per lo stesso alloggio e stessa funzione ai sensi della L. 13/89 in anni precedenti, in tal caso, il contributo è determinato tenendo in considerazione i precedenti contributi (faq 22).

-copia fotostatica del certificato A.S.U.R. attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;

-n. preventivo/i particolareggiato/i di spesa contenente/i la descrizione dell'opera o delle opere da realizzare;

- documentazione fotografica precedente alla realizzazione dell'opera;

- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

- fotocopia del verbale di assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio) o la richiesta scritta presentata al condominio a seconda della fattispecie di cui all'art. 3.2 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989.

- benessere del proprietario dell'immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

La domanda, ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta dal richiedente, o dal tutore, e dall'avente diritto al contributo in caso di persona diversa dal richiedente.

8) Nel procedere alla verifica dell'ammissibilità della domanda, il Comune deve verificare se il richiedente ha acquisito le eventuali autorizzazioni edilizie necessarie?

Si, prima di procedere con l'ammissibilità della domanda il comune deve aver verificato l'esistenza di tutte le eventuali autorizzazioni, nulla osta o assensi necessari a norma di legge.

9) Occorre l'autorizzazione dell'assemblea condominiale in caso di modifica delle parti comuni?

Ai sensi dell'art. 2 della L.13/89 e degli art. 3.2 e 3.4 della Circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989 è necessario acquisire l'approvazione dell'assemblea condominiale fatto salvo (e nei limiti) di quanto disposto dagli stessi articoli.

10) Qual è la normativa tecnica relativa alle barriere architettoniche?

La normativa tecnica di riferimento è il D.M LL.PP. n. 236 del 16/06/1989.

11) Occorre l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui il richiedente occupi l'alloggio a titolo di locazione?

Ai sensi art. 3.6 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989 occorre l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio. Suddetta autorizzazione deve essere allegata alla domanda di contributo.

12) Può presentare la domanda chi non ha la residenza né la dimora nell'alloggio?

Come stabilito dall'art. 4.2 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989, il richiedente deve avere "residenza abituale" nell'abitazione oggetto della domanda di contributo. Per residenza abituale si intende "l'effettiva, stabile e abituale dimora nell'alloggio". Questa, alcune volte, può non coincidere con la residenza anagrafica, in tal caso sarà compito del comune verificare l'effettiva, stabile e abituale dimora dell'utente nell'alloggio nel quale devono essere effettuate le opere. Non può presentare domanda l'invalido che nell'alloggio abbia la dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.

13) Chi verifica l'ammissibilità della domanda?

La valutazione di ammissibilità della domanda è di competenza del Comune (art. 4.13 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989).

14) Per quali edifici può essere presentata la domanda?

La domanda di contributo deve avere ad oggetto interventi su edifici privati, già esistenti alla data del 11/8/1989, sei mesi dall'entrata in vigore della L.13/1989. Per la definizione di edificio esistente si rimanda alla faq 15. È inammissibile la domanda presentata per un alloggio interamente ristrutturato/costruito dopo il 11/08/1989. Per la definizione di ristrutturazione si rimanda alla faq 33. In virtù della legge 62/1989, che ha integrato sul punto la legge 13/1989, "il contributo può essere chiesto anche per interventi su edifici non privati se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili" (punto 4.19. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

15) Cosa si intende per edificio già esistente alla data in vigore della L. 13/1989?

L'edificio è da intendersi esistente qualora la relativa concessione edilizia esista alla data dell'11/8/1989, sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

16) Per quali opere può essere richiesto il contributo?

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei

medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 circolare ministeriale). Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento all'handicappato (appartamento condotto in locazione ove l'handicappato dimora stabilmente).

17) È possibile abbattere solo alcune delle barriere architettoniche di un edificio?

È possibile. L'invalido può presentare più domande per la stessa funzione in anni successivi, fermo restando, relativamente all'entità del contributo, quanto stabilito per le opere funzionalmente connesse (vedi faq 22).

18) E' possibile eseguire solo una parte dei lavori indicati nella domanda?

È possibile, infatti l'art 4 comma 18 della circolare prevede che qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 della L. 13/89.

19) Qualora le spese necessarie alle opere dichiarate nella domanda siano superiori a quelle previste può essere erogato un importo superiore a quello previsto?

No. Qualora la spesa effettiva risulti superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.

20) Cosa si intende per singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse?

Le opere funzionalmente connesse sono quelle che consentono di abbattere ostacoli alla stessa funzione. Le diverse funzioni sono quelle relative:

- all'accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare, nella quale funzione rientrano le opere esterne all'alloggio e i meccanismi di sollevamento es: rampa accesso, servoscala, ascensore, percorsi esterni all'edificio, ecc,
- alla fruibilità e visitabilità dell'alloggio, nella quale funzione rientrano le opere interne all'alloggio es: bagno cucine, camere, porte interne all'alloggio, ecc e adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio.

21) In una stessa annualità un richiedente quante domande può presentare?

Ai sensi dell'articolo 4.10 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989, nello stesso anno un richiedente può presentare una sola domanda per ciascuna funzione ossia una domanda per l'accessibilità all'alloggio e una per la fruibilità dell'alloggio (vedi faq 20)

22) Un richiedente che ha già usufruito del contributo può presentare domanda nelle annualità successive?

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione (vedi faq 20), in diverse annualità fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. n. 9 comma 2 della L.13/89. Pertanto, se negli anni precedenti è stato ottenuto per quell'immobile (a prescindere dal beneficiario) un contributo ex L 13/89 per una stessa funzione, per determinare il contributo spettante (Cs) occorre:

- determinare il totale dei preventivi (o della spesa a consuntivo se disponibile) (Pt) delle diverse annualità come se si presentasse una sola domanda nella stessa annualità,
- calcolare il contributo (Ct), come stabilito dall'art. 4.12 circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989 sul totale determinato ai punti precedenti,
- Dal contributo come sopra determinato sottrarre i contributi già assegnati (Cp).

Esempio:

- annualità 2018: spesa € 5.000,00, contributo € 3.186,71;
- annualità 2019: spesa € 7.500,00.
- Il contributo spettante va calcolato sull'importo di € 12.500 (€ 5.000,00 + € 7.500,00) e risulta pari a € 5.061,71;
- poiché l'utente ha già fruito per la stessa funzione nell' annualità precedente di € 3.186,71 il contributo spettante per l'annualità 2019 è pari a € 1.875,00.

23) Cosa deve fare il comune prima di erogare il contributo?

Prima dell'erogazione del contributo il comune dovrà:

- verificare che le voci della spesa sostenuta risultanti dalle fatture quietanzate attengano alla realizzazione dell'opera valutata "congrua" in fase di ammissione della domanda e per eseguire la quale è stato concesso il contributo, nonché la loro corrispondenza con i lavori effettivamente compiuti;
- rideterminare l'importo da erogare sulla base delle fatture acquisite (vedi anche faq 30).

24) È erogabile il contributo in caso di decesso del richiedente?

L'avente diritto al contributo deve essere in vita durante l'esecuzione dei lavori. Qualora il decesso sia avvenuto in data anteriore all'esecuzione dei lavori la domanda decade, se il decesso interviene posteriormente all'esecuzione di lavori il contributo spetta agli eredi.

25) È finanziabile l'acquisto di carrozzine elettriche montascale?

Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, possono essere riconosciuti contributi per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (art. 4.9 circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989).

26) È possibile fruire del contributo per sostituire un cancello manuale con uno elettrico?

No, è finanziabile solo il sistema di automazione.

27) È possibile realizzare opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo?

No, non si ha diritto al contributo quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda: es. bagno anziché servoscala. (art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989).

28) Qualora in un appartamento/condominio ci fossero più invalidi quante domande si possono presentare?

Nel caso in cui più portatori di handicap fruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi in quanto può essere concesso un solo contributo art. 4.2 della circolare ministeriale n. 1669/UL del 22/6/1989.

29) Cosa si intende per ristrutturazione dell'edificio?

Per ristrutturazione dell'edificio si intende la categoria di intervento definita all'art. 31, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Vedi, ora, l'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.)

30) Come si determina l'importo erogabile da parte del comune?

L'importo del contributo erogabile è calcolato ai sensi dell'art. 9 c. 2 della L. 13/1989 sul totale delle fatture quietanziate acquisite. Il contributo erogabile non può essere superiore a quello assegnato al momento della domanda. (vedi faq 19).

31) Come viene calcolato il contributo?

Il contributo è concesso:

- per costi fino a € 2.582,28 in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da € 2.582,29 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta
- per costi da € 12.911,43 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5%;

Esempi :

- per una spesa di € 1.549,37 il contributo erogabile è di € 1.549,37;
- per una spesa di € 7.746,85 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,42;
- per una spesa di € 41.316,55 il contributo erogabile è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, più il 5% di € 28.405,13, cioè è di € 2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.420,26 ovvero ammonta a € 6.584,82).
- per una spesa pari o superiore a € 51.645,69 il contributo massimo erogabile ammonta a € 7.101,27.